

**Polizza per la responsabilità civile del tempo libero**  
**DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni**  
**Compagnia: Italiana Assicurazioni S.p.A.**  
**Prodotto: "Sport e tempo libero – Responsabilità civile verso terzi"**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

La polizza copre le richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato o i suoi dipendenti possono causare ad altri nell'ambito dell'attività sportiva e ricreativa svolta da circoli o enti sportivi purché rientri in una categoria di rischio tra quelli elencati nelle condizioni di assicurazione.



**Che cosa è assicurato?**

- ✓ Nella sezione Responsabilità Civile verso terzi sono coperti i danni causati a terzi nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurata.
- ✓ Nella sezione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro sono coperti i danni causati dai dipendenti durante lo svolgimento dell'attività assicurata.



**Che cosa non è assicurato?**

- ✗ L'assicurazione non risarcisce i danni subiti o provocati da persone non associate e/o iscritte, ammesse a prendere parte alle attività, salvo esplicito richiamo della norma aggiuntiva "Persone diverse dall'Assicurato".
- ✗ Nella sezione Responsabilità Civile non sono risarciti i danni alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori; i danni da furto. Sono escluse anche le malattie professionali che i prestatori di lavoro dovessero contrarre per cause di lavoro, le manifestazioni che prevedono l'uso di veicoli a motore e di animali, i rischi derivanti da fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici e gare di tiro



**Ci sono limiti di copertura?**

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo. Possono essere previsti anche franchigie, scoperti e limiti parziali di indennizzo



**Dove vale la copertura?**

La copertura assicurativa opera in tutto il mondo esclusi USA, Canada e Messico



### **Che obblighi ho?**

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se si modifica il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte di Italiana Assicurazioni, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati.

Laddove l'Assicurato abbia in corso altre assicurazioni per lo stesso rischio, deve darne comunicazione per iscritto a Italiana Assicurazioni. In caso di omissione dolosa decade il diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.



### **Quando e come devo pagare?**

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza il premio deve essere pagato entro tale data.

È possibile pagare il premio tramite denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa). Il premio è comprensivo di imposte.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alla data indicata sulla polizza, salvo il caso in cui, previo pagamento il premio di rinnovo, la copertura prosegue per l'anno successivo. Questa modalità non vale se la polizza è senza tacito rinnovo.



### **Come posso disdire la polizza?**

Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.

La disdetta può essere effettuata solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.



## Assicurazione per la responsabilità civile del tempo libero

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  ITALIANA  
ASSICURAZIONI

### Prodotto Sport e Tempo Libero - Responsabilità Civile verso terzi

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it) -

E-mail: [benvenutinitaliana@italiana.it](mailto:benvenutinitaliana@italiana.it) - Posta Elettronica Certificata (PEC): [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 456 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 416 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: [https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni e bilanci](https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci)

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 180,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 81,2 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 610,0 milioni di euro;
- solvency ratio: 338%.

Al contratto si applica la legge italiana.





## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile verso terzi derivante da:

- ✓ servizio di bar e ristoro compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- ✓ proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
- ✓ servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- ✓ attività di vigilanza dei locali;
- ✓ servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli o striscioni;
- ✓ esecuzione di commissioni nonché operazioni di rifornimento comprese quelle di trasporto e di carico e scarico del materiale necessario allo svolgimento dell'attività assicurata.

L'assicurazione è prestata entro i limiti del massimale concordato con il Contraente.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Sconto per numero Assicurati	Ad eccezione dei tornei sportivi, è possibile ottenere uno sconto sul premio di polizza se il numero di assicurati è superiore a 9.
------------------------------	---

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ESTENSIONE ALLA PRATICA DI SPORT PER I CIRCOLI RICREATIVI	è possibile estendere la copertura assicurativa anche alle attività sportive praticate a livello dilettantistico.
PERSONE DIVERSE DALL'ASSICURATO	la norma consente di estendere la copertura alle persone diverse da associati, allievi e iscritti che siano ammesse all'attività.
TERZI TRA DI LORO GLI ASSICURATI	la garanzia consente di estendere la copertura anche ai danni che gli Assicurati producano agli stessi durante la partecipazione all'attività.
PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI	la norma consente di estendere la copertura alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei locali.



## Che cosa non è assicurato?

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base e nelle Norme Aggiuntive non vengono indennizzati.

#### ✗ GARANZIA BASE

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- a opere in costruzione e a cui si eseguono i lavori;
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere;
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;



- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- subiti o provocati da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività assicurata;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati e relativi impianti fissi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo e a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta;
- alle cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- cagionati da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C.;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni

- a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna, somministrazione e vendita a terzi;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- derivanti da presenza uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- da detenzione o impiego di esplosivi.

✘ **PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI**

Sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, da spargimenti d'acqua se non conseguenti a rotture accidentali delle tubazioni, i danni da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali.



**Ci sono limiti di copertura?**

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

Garanzia base	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) – per danni non rientranti nei D.P.R. 1124/65 e D.Lgs.38/2000	euro 5.000	---	---
Proprietà e conduzione di fabbricati – danni da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture	euro 150	---	---





**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**


Cosa fare in caso di sinistro?	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione all'Agenzia a cui è assegnata la polizza entro 3 giorni
--------------------------------	--



	<p>da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista</p> <p><b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p> <p>Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p>


 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>PREMIO</b>	<p>Il premio può essere pagato o in un'unica soluzione o in più rate. Può quindi essere richiesto un frazionamento diverso da annuale: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite con una tolleranza di quindici giorni.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte.</p> <p>Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili (allievi, partecipanti, associati, giorni di durata, etc) esso viene anticipato in via provvisoria al momento del pagamento del premio. Entro 60 giorni dalla scadenza annua del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto a Italiana Assicurazioni i dati aggiornati relativi agli elementi variabili.</p>
<b>RIMBORSO</b>	<p>Secondo quanto disposto dall'art. 1896 c.c. se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso: in tal caso il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni avrà diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata o non ne sia venuta a conoscenza. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti; in tal caso, il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.</p>


 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>DURATA</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
<b>SOSPENSIONE</b>	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE</b>	Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine della stipulazione.



<b>RISOLUZIONE</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
<p>Il prodotto è rivolto a persone fisiche o giuridiche che necessito copertura sulle richieste di risarcimento per i danni che l'assicurato o i suoi dipendenti possono causare ad altri nell'ambito dell'attività sportiva e ricreativa svolta da circoli o enti sportivi purché rientri in una categoria di rischio tra quelli elencati nelle condizioni di assicurazione.</p>

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
<p>Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 24,28% dei premi contabilizzati.</p>

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno inoltrati per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: <a href="mailto:benvenutinitaliana@italiana.it">benvenutinitaliana@italiana.it</a></li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a></p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma,</li> <li>- via fax 06.42133353 oppure 06/42133745</li> <li>- via pec all'indirizzo <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></li> </ul> <p>corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><b>Arbitrato:</b> Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p><b>Commissione di Garanzia dell'Assicurato:</b> Gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati.</p> <p>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con</p>



Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo [commissione.garanziaassicurato@italiana.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it) oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.italiana.it](http://www.italiana.it)

**Liti transfrontaliere:** In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.lvass.it](http://www.lvass.it)

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**







# Sport e tempo libero

## Responsabilità civile verso terzi

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL TEMPO LIBERO.

Il presente SET INFORMATIVO, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
  - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni),
  - Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REALE GROUP

 **ITALIANA**  
ASSICURAZIONI

TOGETHER MORE

## **R.C. SPORT E TEMPO LIBERO**

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Modello RCG55171 – Ed. 01/2019



GLOSSARIO	Pag.	3
DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO	Pag.	5
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag.	7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. SPORT & TEMPO LIBERO	Pag.	9
NORME AGGIUNTIVE	Pag.	14

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguito. Le definizioni al singolare valgono anche al plurale e viceversa.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **ATTIVITÀ RICREATIVA**

Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di attività del tempo libero altrui, con esclusione di quelle previste nell'ambito sportivo e di quelle che prevedano intensi impegni fisici non riconducibili comunque alle normali funzioni quotidiane, unicamente attuato da Circoli.

### **ATTIVITÀ SPORTIVA**

Il complesso delle misure di organizzazione e controllo sullo svolgimento di sport, esclusivamente attuato da enti sportivi, nell'ambito delle strutture da questi gestite e tramite il personale a ciò abilitato.

### **CIRCOLO**

Qualunque associazione, società od azienda avente personalità giuridica, se ed in quanto organizzatrice di attività ricreative del tempo libero.

### **CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione

### **COSE**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

### **DANNO**

Il danno risarcibile ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

### **ENTE SPORTIVO**

Federazioni, associazioni o società sportive aventi tra gli scopi la regolamentazione, la promozione e la tutela di attività sportive.

### **FRANCHIGIA**

Parte del danno risarcibile espressa in importo, che rimane a carico dell'Assicurato.

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **MASSIMALE**

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.

### **PARTI**

Il Contraente e la Società.

### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **PREMIO**

La somma dovuta alla Società.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

**RISARCIMENTO**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**SCOPERTO**

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SOCIETÀ**

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO

**(la scelta del tipo di rischio deve espressamente risultare indicata in polizza)**

L'assicurazione si intende prestata, a seconda della scelta operata nell'apposita sezione della scheda di polizza, per i seguenti casi e condizioni:

### A - SQUADRE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Premesso che il Contraente dichiara di partecipare con i suoi iscritti all'attività sportiva specificata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prestata sia in suo favore che degli atleti tesserati, la cui consistenza numerica è indicata nella stessa scheda per i danni provocati a terzi nell'ambito di:

- svolgimento delle gare (amichevoli o di campionato o di torneo) alle quali il Contraente partecipa;
- allenamenti collegiali condotti sotto la direzione dei tecnici sociali e svolti in strutture gestite dal Contraente stesso ed ubicate come indicato nella scheda di polizza.

### B - TORNEI SPORTIVI

Oltre al Contraente, si intendono assicurati tutti i partecipanti al torneo gestito dal Contraente ed identificato nella scheda di polizza tramite l'indicazione dell'attività sportiva praticata e dell'ubicazione.

### C - INSEGNANTE DI DISCIPLINE SPORTIVE (esclusi gli insegnanti di educazione fisica delle scuole)

Si intende Assicurato colui che esercita l'attività di insegnamento di discipline sportive. **L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.**

### D - CIRCOLO RICREATIVO O CULTURALE

Premesso che il Contraente dichiara di svolgere con i suoi iscritti l'attività ricreativa specificata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prestata sia in suo favore che dei soci tesserati, la cui consistenza numerica è indicata nella stessa scheda, per i danni provocati a terzi nell'ambito di:

- normale permanenza all'interno delle strutture gestite dal Contraente ed ubicate come indicato nella scheda di polizza;
- svolgimento di attività ricreative svolte sotto l'egida del Contraente;
- gite e passeggiate, visite a musei, stabilimenti e simili, nonché manifestazioni ricreative in genere organizzate e svolte sotto l'egida del Contraente.

### E - CACCIATORE

Si intende Assicurato colui che pratica l'attività venatoria svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n°157 e successive modifiche. **L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.**

Qualora l'assicurazione riguardi corsi o manifestazioni temporanee vale inoltre quanto segue:

### CORSI TEMPORANEI SPORTIVI E NON

Oltre al Contraente, si intendono assicurati tutti gli iscritti al corso, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante le attività pertinenti al corso stesso e svolte in strutture gestite dal Contraente.

La durata del corso è la stessa della copertura assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di svolgimento stesso sono quelli indicati nella scheda di polizza.



**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

### **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SPORTIVE E NON (diverse dai tornei)**

Oltre al Contraente, si intendono assicurati tutti i partecipanti, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante la partecipazione alla manifestazione gestita dal Contraente.

La durata della manifestazione è la stessa della copertura assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di svolgimento della manifestazione stessa sono quelli indicati nella scheda di polizza.



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).**

### ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

**Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).**

### ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

**Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

### ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

**Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).**

**La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.**

### ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

**In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.).**

**L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).**





**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

#### **ART. 8 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

**Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.** In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.**

#### **ART. 10 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C. SPORT & TEMPO LIBERO

### ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

#### a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata. L'assicurazione opera anche per la responsabilità civile che possa loro derivare da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.

**Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.**

**L'assicurazione non vale per i danni subiti o provocati da persone non associate e/o iscritte ammesse a prendere parte alle attività.**

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

#### b) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. n° 1124/65 e D. Lgs. n° 38/2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

**In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000.**

I titolari, i soci, i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione R.C.O. conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

**Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222.

### ART. 13 - EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- per gli associati e allievi, al possesso dei requisiti fisici comprovati da apposita certificazione medica, ove richiesta;
- per gli istruttori di discipline sportive, al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- per i cacciatori, al possesso dei requisiti di età e di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge, svolta nei luoghi, nei periodi e con i mezzi consentiti dalle vigenti disposizioni in materia.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

#### ART. 14 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del Mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico.

#### ART. 15 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

#### ART. 16 - RISCHI COMPRESI

L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata nella scheda di polizza, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di persone delle quali debba rispondere, in relazione ai seguenti rischi:

- 1) servizio di bar e ristoranti, compresa la somministrazione di cibi e bevande. **L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo o di minor durata della polizza;**
- 2) servizio di pronto soccorso e infermeria, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici;
- 3) attività di vigilanza effettuata anche con guardie armate e con cani;
- 4) proprietà o conduzione di distributori automatici, videogiochi e flippers;
- 5) servizio pubblicitario attraverso insegne, cartelli pubblicitari o striscioni, **con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati;**
- 6) esecuzione di commissioni nonché operazioni di rifornimento, comprese quelle di trasporto e di carico e scarico, del materiale necessario allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi legali rappresentanti, dirigenti e componenti dei consigli direttivi) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, **semprechè dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali**. Si precisa inoltre che la garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile loro derivante dall'incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n° 81 del 09/04/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni.

#### ART. 17 - RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;



**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.**

- e) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; h) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- i) subiti o provocati da persone non associate ammesse a prendere parte all'attività assicurata;
- l) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati e relativi impianti fissi, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;
- m) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- n) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- o) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- p) cagionati ad opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- q) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C.;
- s) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato ed allo stesso non imputabili ai sensi di legge.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- t) da detenzione o impiego di esplosivi;
- u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc);
- v) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- x) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- y) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

## ART. 18 - ESCLUSIONI SPECIFICHE

La garanzia non è operante:

- per manifestazioni che prevedono l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili e di imbarcazioni a motore;
- per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;
- per i rischi derivanti da fuochi d'artificio, spettacoli pirotecnici e gare di tiro.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## ART. 19 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

- a) Qualora **il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili** (allievi, partecipanti, associati, giorni di durata, ecc.), esso **viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo** annuo, o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
- b) **Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione** o della minore durata del contratto, **il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari** e, cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:
- degli allievi;
  - dei partecipanti;
  - degli associati;
  - dei giorni di durata;
  - degli altri elementi variabili previsti in polizza.

**Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione della Società** sull'ammontare dell'eventuale conguaglio, **che si presume comunque effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei dati consuntivi dichiarati dal Contraente.** **La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.**

- c) **Nel caso in cui il Contraente, nei termini previsti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione** o il pagamento della differenza attiva **e la garanzia resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza di ogni periodo annuo di assicurazione** fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, **salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**

**Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti di ugual misura.

- d) Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.
- e) La Società ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e/o controlli sulle documentazioni inerenti gli elementi variabili per il calcolo del premio, ispezioni per i quali **l'Assicurato è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.**

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

#### **ART. 20 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **ART. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

## NORME AGGIUNTIVE

**(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel Mod. RCG55170)**

### 1) ESTENSIONE ALLA PRATICA DI SPORT PER I CIRCOLI RICREATIVI

Si intendono assicurate anche le attività sportive praticate a livello dilettantistico, non escluse dalle Condizioni di Assicurazione, o comunque attività che prevedono intensi impegni fisici, gestite e svolte sotto l'egida della Contraente, in entrambi i casi precisate nella scheda di polizza.

### 2) PERSONE DIVERSE DALL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'Art. 17, lett. i), l'assicurazione è valida anche quando alle attività indicate in polizza siano ammesse persone diverse da associati, allievi e iscritti; per dette persone valgono le stesse condizioni stabilite dalle Norme per gli associati, allievi ed iscritti.

### 3) TERZI TRA DI LORO GLI ASSICURATI

Sono considerati terzi tra di loro gli Assicurati che subiscano il danno durante la partecipazione all'attività assicurata, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali.**

### 4) PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Le garanzie sono, inoltre, estese ai rischi delle attrezzature sportive, delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, **esclusi parchi.**

**La garanzia non comprende i danni derivanti:**

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;**
  - **da spargimenti d'acqua**, salvo che siano conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture, **nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;**
  - **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**
- Limitatamente ai danni da spargimenti di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun sinistro.**

BENVENUTI IN ITALIANA

**800-101313**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

[benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it)



Mod. RCG55171



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

**COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A.** - Fondata nel 1889 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Marco Ulpio Traiano, 18 - 20149 Milano (Italia) - Tel +39 02 397161 - Fax +39 02 3271270 - [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it) [www.italiana.it](http://www.italiana.it) - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Milano N. 7851 - Capitale Sociale Euro 40.455.077,50 i.v. - Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.